



COMUNE DI MONTESEGALE

Prov. di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE: FIERE E SAGRE. L.R.
2 FEBBRAIO 2010, N. 6 "TESTO
UNICO DELLE LEGGI
REGIONALI IN MATERIA DI
COMMERCIO E FIERE"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2016

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina delle sagre sul territorio Comunale. Per sagre s'intendono le manifestazioni temporanee finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Il regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 ter, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della DGR n. 5519 del 02.08.2016.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 2 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il Comune redige ed approva con deliberazione della Giunta Comunale un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.

2. Gli organizzatori devono depositare in Comune l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.

3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di 10 giorni:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso d'impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail /telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla

normativa vigente;

g) Programma di massima della manifestazione;

h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

4. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che il regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

6. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 1 della L.R. 6/2010, la Giunta Regionale pubblica il "Calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:

a) Dati anagrafici dell'organizzatore;

b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;

c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);

d) Programma di massima della manifestazione;

e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

8. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato **entro il 15 dicembre** di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

Art. 3 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del territorio;

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite

strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 4 - Modalità di svolgimento e durata delle sagre

1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, anche temporanei prefabbricati, purchè "a norma", di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, con spazi riservati a soggetti diversamente abili dai quali sia facilmente accessibile la zona della fiera/sagra e la cui presenza deve essere debitamente e chiaramente segnalata.
5. Le attività connesse alla sagra dovranno terminare, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e limitare il disturbo della quiete pubblica, entro le ore 00.30, salvo deroghe che dovranno essere autorizzate dal Comune.

Art. 5 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

Art. 6 – Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alla Polizia Locale, che applica le relative sanzioni, i cui proventi sono incassati dal Comune.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 7 – Norma di rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell'ente.